

Ainis e altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 14 settembre 2023 (ricorso n. 2264/12)

Diritto alla vita - Obblighi positivi di protezione - Decesso in commissariato di persona fermata (vulnerabile) – Mancato impedimento della morte - Violazione dell'art. 2 CEDU – Sussiste.

Viola l'art. 2 della Convenzione EDU – sotto il profilo materiale - il comportamento delle autorità di polizia italiane che non hanno profuso tutti gli sforzi che era ragionevole attendersi per impedire la morte di un uomo sottoposto ad arresto per traffico di droga, che aveva mostrato segni di alterazione psichica e fisica.

Fatto. Nella notte sul 10 maggio 2001 (intorno alle 2 e mezza), agenti di polizia giudiziaria fecero ingresso nell'appartamento di C.C., durante un'operazione di contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. C.C. fu arrestato insieme ad altre 3 persone.

Dai verbali di operazioni compiute, risultò che l'appartamento fu perquisito e che C.C. fu ammanettato. Nella perquisizione, sia personale sia locale, furono rinvenuti 1 milione e 600 mila lire, una banconota piegata con sostanza stupefacente all'interno, una carta di credito, due assegni bancari, una chiave di una vettura, un telefono cellulare. A perquisizione personale fu sottoposto anche M. G., con conseguente rinvenimento di un bilancino elettronico, di compresse di ecstasy e una certa quantità di cocaina.

Durante tutta l'esecuzione dell'arresto, C.C. apparve agli agenti in stato di alterazione psicofisica, incline ad attacchi di panico e ad atti autolesionistici. Fu caricato su un veicolo della polizia giudiziaria come un "peso morto". Una volta a bordo, dichiarò di non sentirsi bene. Gli operanti tennero la vettura ferma e gli consentirono di restare seduto con le gambe e la testa fuori dall'abitacolo. Gli agenti notarono che perdeva saliva dalla bocca. Verso le 3 e mezza del mattino, C.C. giunse al commissariato e fu passato in consegna agli agenti del corpo di guardia, ancora ammanettato. Egli fu collocato nella sala dei fermati e fino alle 5.50 stette seduto in stato apparentemente normale. Viceversa, a quell'ora, cominciò a tossire secco e ad avvertire conati di vomito; chiese di andare in bagno. Un agente gli liberò una mano, lo scortò ai servizi igienici e gli permise di entrarvi, tenendo però lo sportello aperto. Mentre era nel modulo dei bagni, C.C. cadde a terra, vomitando. L'agente di guardia notò che gli usciva saliva dal cavo orale e sangue dal naso. Indi chiamò immediatamente un'ambulanza. Sopraggiunsero altri due agenti che notarono nel C.C. le stesse condizioni; l'ambulanza arrivò alle 6.07: gli operatori sanitari lo trovarono cianotico, con difficoltà respiratorie e il battito cardiaco rallentato. L'arrivo al pronto soccorso del Fatebenefratelli fu registrato alle 6.11 ma C.C. fu dichiarato morto alle 6.16 del medesimo 10 maggio.

Disposta l'autopsia, il medico legale stabilì che la morte era dovuta ad asfissia. Il pubblico ministero aprì un'inchiesta e nominò due consulenti tecnici, i quali resero un responso nel febbraio 2003, secondo cui la morte di C.C. era dovuta a un'intossicazione da cocaina, rivenuta nei liquidi gastrici. Nell'aprile 2003, il pubblico ministero chiese e ottenne l'archiviazione del procedimento, a motivo che non v'erano elementi che consentissero di annettere l'evento morte a condotte di terzi, esterne all'organismo del deceduto.

Senonchè, nel giugno 2003, i familiari di C.C. – e attuali ricorrenti alla Corte EDU – tentarono un'azione civile contro il Ministero dell'interno per danni aquiliani derivanti da omissione di soccorso e *culpa in vigilando*.

Il tribunale civile di Milano accertò che C.C. aveva ingerito quantità di cocaina in due occasioni nella sera del 9-10 maggio. Se la prima assunzione – risalente al momento della perquisizione - non era

stata letale, essa aveva però indotto un evidente malessere fisico nell'uomo, di cui gli operanti si sarebbero dovuti o potuti accorgere; la seconda assunzione, invece, era stata quella decisiva per l'evento morte e doveva essere avvenuta all'interno del commissariato di polizia. Il tribunale ne aveva concluso che la seconda e letale ingestione di stupefacente era dovuta a un sacchetto che C.C. aveva in dosso già al momento dell'arresto oppure che gli era stato consegnato da qualcuno dopo l'arresto. In entrambi i casi, gli agenti non erano stati diligenti a sufficienza a evitare che C.C. entrasse in possesso della droga e che la ingerisse. Tanto più che essi non si erano fatti autorizzare dal p.m. all'ispezione personale. Di qui l'accoglimento della domanda risarcitoria e la condanna del Ministero dell'interno.

Su gravame dell'Amministrazione, la corte d'appello di Milano rovesciò il verdetto. Sottolineato che non v'era prova alcuna che qualcuno avesse avvicinato C.C. in commissariato per dargli la droga da ingerire, la corte ritenne che la cocaina era sulla persona del C.C. ed esclude che si potesse rimproverare agli operanti di non aver eseguito l'ispezione personale, dal momento che durante la perquisizione gli era stato già trovato lo stupefacente addosso. Né ancora all'agente di guardia si poteva addebitare di non aver dedicato a C.C. la sua attenzione massima ed esclusiva mentre questi andava in bagno, giacché aveva anche altre incombenze da svolgere durante la notte. La corte d'appello ne esclude ogni ipotesi colposa a carico del Ministero appellante. La Cassazione – nel 2011 – rigettò il ricorso dei familiari.

Diritto. Adita per sentire dichiarata la violazione dell'art. 2 CEDU (diritto alla vita sotto l'aspetto degli obblighi positivi di protezione), la Corte di Strasburgo (Prima sezione, composizione plenaria) ritiene di accogliere il ricorso.

Dato atto che - secondo la stessa giurisprudenza della Corte EDU - agli Stati sottoscrittori non può essere richiesto uno sforzo impossibile e sproporzionato, essa considera – in generale – che le persone sottoposte ad arresto sono da reputarsi soggetti vulnerabili e che mai, tra l'arresto e la sua morte, C.C. era stato vistato da un medico, nonostante che avesse dato palesi segni di malessere. Inoltre, secondo la Corte, dai verbali di operazioni compiute non risultava che C.C. fosse stato perquisito all'atto di fare ingresso al commissariato (v. nn. 54-61 della sentenza). In definitiva, nel complessivo comportamento delle autorità italiane non vengono rinvenuti sufficienti elementi per rovesciare gli argomenti addotti dai ricorrenti, che *prima facie* appaiono sostenere le ragioni di una violazione degli obblighi precauzionali e di protezione della vita individuale (v. nn. 64-65), Di qui l'accertamento della violazione e la condanna dell'Italia a 30 mila euro per danni morali e 10 mila per le spese.

Redige un'opinione dissenziente il giudice sloveno Bošnjak. A suo avviso, tre erano le questioni da risolvere, nel caso concreto. Anzitutto, se sulle autorità italiane gravassero effettivi oneri di custodia e vigilanza; in secondo luogo, se a quei doveri esse sono davvero venute meno; e, da ultimo, se la violazione delle regole cautelari abbia avuto un nesso causale con l'evento morte.

Il giudice Bošnjak crede che a tali tre quesiti debba essere data risposta negativa. Al primo, perché non è possibile identificare un preciso obbligo di sottoporre a visita medica e poi a ispezione personale tutti gli arrestati in flagranza per detenzione e spaccio di stupefacenti; al secondo, giacché - anche ammesso che l'ispezione personale fosse raccomandabile - non averla eseguita si spiega bene col fatto che a ogni modo la droga era stata già trovata mediante la semplice perquisizione; al terzo, perché è impossibile dimostrare che un esercizio più rigoroso della sorveglianza sulla persona del C.C. nella sala fermati del commissariato, quando era ammanettato, avrebbe evitato l'ingestione della capsula di cocaina (e quindi la morte), che invece è avvenuta in bagno, allorché gli era stata liberata una mano e non si poteva pretendere dall'agente di guardia una vigilanza altrettanto severa.

